Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 16 luglio 1983.
Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa Pag. 6075

Ministero del tesoro

DECRETO 16 giugno 1983.
Abilitazione della Banca nazionale dell'agricoltura a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario . Pag. 6077

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 11 marzo 1983.
Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale celebrativa del Torneo internazionale di Bridge Pag. 6078

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 14 aprile 1983.
Impegno della somma di L. 369.630.000 a favore delle comunità montane interessate delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 36 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale. (Residui 1982) . Pag. 6078

DECRETO 26 aprile 1983.
Impegno della somma di L. 980.388.000, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 36 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale. (Residui 1982). Pag. 6079

DECRETO 27 aprile 1983.
Impegno della somma di L. 427.975.409, a favore della regione Piemonte, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1980) . Pag. 6080

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 giugno 1983.
Approvazione di una clausola di rivalutazione per contratti A.I.L. presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Gan Vie, in Roma. Pag. 6080

DECRETO 6 giugno 1983.
Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico, presentata dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova. Pag. 6081

DECRETO 9 giugno 1983.
Approvazione di condizioni particolari di polizza per contratti di assicurazione sulla vita assunti senza visita medica, presentate dalla rappresentanza della compagnia svizzera «Vita» . . . . Pag. 6081

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 giugno 1983.
Retribuzioni convenzionali dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 6081

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee . . . . Pag. 6082

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Proroga del regime di regolamentazione dei prezzi dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Provvedimento n. 18/1983). Pag. 6083

Prezzi dei gas di petrolio liquefatti - G.P.L. (Provvedimento n. 19/1983) . . . . Pag. 6083

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria) . . . . Pag. 6083

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle regioni . Pag. 6084

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della società cooperativa agricola « Primo maggio - Soc. coop. agricola a responsabilità limitata », in Parabita, e nomina del commissario liquidatore Pag. 6092

Parziale annullamento del decreto ministeriale 17 marzo 1983 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia impiegati carraresi C.E.I.C. a r.l., in Carrara . . . . Pag. 6092

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 16 giugno 1983: « Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 181 del 4 luglio 1983) Pag. 6092

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione: Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (vice direttore della ex carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici) . Pag. 6093

Ministero delle finanze: Concorso, per esami, a quarantadue posti di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo Pag. 6093

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ente nazionale corse al trotto: Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente, di archivista dattilografo e di operatore tecnico dei ruoli amministrativo e tecnico . . . Pag. 6096

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Catania . Pag. 6097

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova . . . . Pag. 6097

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Roma . . . . Pag. 6098

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Siena . . . . Pag. 6098

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari. Pag. 6098

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma . . . . Pag. 6098

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo . . . . Pag. 6098

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma . . . Pag. 6099

Corte dei conti: Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario . . . . Pag. 6099

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore, ruolo dei collocatori, da destinare nella Lombardia . . . . Pag. 6101

Ministero dei trasporti: Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di esami per l'idoneità alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa e ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Pag. 6101

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorso a ventidue posti di infermiere professionale . . . Pag. 6101

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. 4.

Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale . . . Pag. 6102

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1983, n. 5.

Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni politiche . . . . Pag. 6102

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 luglio 1983.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1979, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, la quale fissa in anni quattro la durata in carica dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione presso i Ministeri;

Visto l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la composizione del consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa e la legge 30 ottobre 1969, n. 943;

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione del personale della Difesa;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 187, concernente la soppressione del consiglio di amministrazione del personale operaio della Difesa;

Considerato che, a norma del predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, occorre indire le elezioni per la nomina dei venti rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero, di cui dieci titolari e dieci supplenti;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1983, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione che nella seduta del 5 luglio 1983, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che le circoscrizioni elettorali non possono avere limiti territoriali inferiori alle regioni;

Esaminata la nota n. 404/SG in data 1° luglio 1983 con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Giuseppe Rizzi, quale Presidente della commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale civile, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa, sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e si svolgeranno il giorno 20, dalle ore 8 alle ore 20, e il giorno 21, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

1ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Piemonte e Val d'Aosta;

2ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Lombardia;

3ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

4ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Liguria;

5ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Emilia-Romagna;

6ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Toscana;

7ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Marche ed Abruzzo;

8ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Umbria e nella città di Roma;

9ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Lazio (ad esclusione di Roma) e Molise;

10ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Basilicata e nella città di Taranto;

11ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Puglia (ad esclusione di Taranto) e Calabria;

12ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Campania;

13ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Sicilia;

14ª circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Rizzi dott. Giuseppe, consigliere di Stato, Roma.

Membri:

Vacca Antonio, dir. sup. Difepensioni - Roma;

Censori Vittorio, 1° dir. Difeoperai - Roma;

Berti Valerio, segr. capo Levadife - Roma;

Nacca Michele, gest. capo Geniodife - Roma;

Dell'Aquila F. Antonio, segr. prin. Difeimpiegati - Roma;

Agasi Francesco, segretario Terrarmimuni - Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso gli uffici dell'amministrazione centrale.

La prima convocazione è fissata per il giorno 15 settembre 1983, alle ore 10.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso Regiomiles NO, Torino.

Presidente:

Pastena Nicola, dirigente sup., Ispedife - Roma.

Membri:

Bertola Francesco, dirett. agg. divisione, Direz. Amm.va Regiomiles NO;
Pescume Ugo, dirett. rag. 2ª cl., Com. Artigl., Regiomiles NO;
Capobianco Bigando Eunonia, segr. pr., Sc. Applic. Torino:
Fassetta Carlo, coad., Distremiles Princ., Torino;
Goffredo Vincenzo, coad., Sc. Applic., Torino;
Lucadamo Ciriaco, osp. spec. Centro Tec. Comm. Uff. Stacc. Torino.

2ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso la 1ª Aeroregione, Milano.

Presidente:

Simoncioni Giancarlo, dirig. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Piaggio Augusta, dir. sez., Com. 1ª R.A., Milano;
Alfani Leo, dir. rag. 2ª cl., Diregemiles, Milano;
Micelotta Santo, segr. pr., Dir. Serv. 1ª R.A., Milano;
Nardella Angelo, geometra, Dire. Dem. 1ª R.A., Milano;
Grassi Vincenzo, segr., 1ª R.A., Milano;
Berneri Celestino, operaio, 3° O.R.E., Milano.

3ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso Regiomiles NE, Padova.

Presidente:

Lepri Alfonso, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Pizzamiglio Giuseppe, dir. rag. 2ª cl., 5ª Dir. Genio, Padova;
Montalto Vincenzo, dir. rag. 2ª cl., 5ª Dir. Lav. Genio, Padova;
Borsetto Gino, geom. pr., Com. Aerop., Padova;
De Cristofaro Luigi, per. tec. ind. (E), 15ª O.R.E., Padova;
Pratesi Claudio, coad., Distremiles, Padova;
Rossetti Aldo, op. qual., Arsenale Milit., Venezia.

4ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso Maridipart, La Spezia.

Presidente:

Buttitta Salvatore, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Saltalamacchia Gennaro, ing. agg. capo, Marinarsen, La Spezia;
Poggi Giorgio, coad. sup., Marinarsen La Spezia;
Brunetti Mauro, coad. pr., Marinarsen, La Spezia;
Furia Giovanni, ass. tec. pr., Marinarsen, La Spezia;
Malpeli Giuseppe, op. qual., Marinarsen, La Spezia;
Pagano Bruno, op. comune, Marinarsen, La Spezia.

5ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso l'Arsenale Esercito, Piacenza.

Presidente:

Carullo Mario, dir. sup., Difesan, Roma.

Membri:

Marino Sebastiano, dir. rag. 1ª cl. r. e., Sez. Stacc. Veic. Comb., Piacenza;
Copertino Antonio, dir. rag. 1ª cl. r. e., Ma. C.R.A., Piacenza;
Baschieri Enrico, P.T.I. Pr. (E), Lab. Pontieri, Piacenza;
Birgillitto Gianfranco, segret., Arsen. Es., Piacenza;
Baraldi Walter, coad. pr., Centro Med. Leg., Piacenza;
Gandini Carlo, op. qual., Lab. Pontieri, Piacenza.

6ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso Regiomiles TE, Firenze.

Presidente:

Acocella Aldo, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Rossi Doria Ermete, dir. rag. 2ª cl., 7ª Rep. Riform. 7ª Dir. Artigl.;
Coppa Franco, dir. rag. 2ª cl., 7° O.R.E., Firenze;
Tinti Marcello, P.T.I. Pr. (E), 7ª Dir. Art., Firenze;
Abenante Loreta, Perito Chim. Fis. Tec. (E), Sez. Mag. 707, Livorno;
Volo Mario, coad. pr., Stab. Chim. Farm., Firenze;
Daddi Emilio, op. qual., I.G.M., Firenze.

7ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso Maridipart, Ancona.

Presidente:

Pattelli Carlino, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Papalini Stefano, P.T.I. Pr. (E), Marigenimil, Ancona;
Sgattoni Achille, Gestore, Navalgenarmi, Ancona;
Jelencovich Dino, coad. pr., Maridipart, Ancona;
Cascia Giuliana, segret., Navalgenarmi, Ancona;
Mariotti Bruno, op. qual., Maridipart, Ancona.
Barigelletti Mario, op. qual., Maridipart, Ancona.

8ª *Circoscrizione elettorale,* con sede presso gli uffici dell'Amministrazione centrale di Roma.

Presidente:

Dattilo Battista, dir. sup., Uffesercito, Roma.

Membri:

Pomes Luciano, 1° dirig., Difeoperai, Roma;
Martucci Enzo, dirett. rag. agg. 1ª cl., Costarmaereo, Roma;
Prezioso Felicita, consigl., Difeimpiegati, Roma;
Mazzocchi Maurizio, segret., Maristat, Roma;
Paterniani Renato, coad. pr., 8ª Dir. G. M., Roma;
Marigliani Giuseppe, op. qual., Lab. Precisione Es., Roma.

9ª *Circoscrizione elettorale*, con sede presso gli uffici dell'Amministrazione centrale di Roma.

Presidente:

Fischioni Dario, dir. sup., Sottuffesercito, Roma.

Membri:

Peroni Amleto, 1° dirig., Difeoperai, Roma;
Fucito Francesco, dir. agg. divis., Difeoperai, Roma;
Gioja Antonio, dir. agg. divis., Regiomiles, CE,
Pulvirenti Alfio, P.T.I., Centro Tec. Genio, Roma;
Liuzzi Franco, op. spec., Lab. Precisione, Roma;
Scaringi Agnese, op. qual., 2ª Reg. Aerea, Roma.

10ª *Circoscrizione elettorale*, con sede presso Maridipart, Taranto.

Presidente:

Pugliese Giuseppe, dir. sup. chimico (M), Marinarsen, Taranto.

Membri:

Esposito Alberto, dir. rag. 1ª cl. r. e., Marinarsen, Taranto;
Gaeta Luigi, segret., Maridepocar, Taranto;
Casero Camillo, P.T.I. (M), Mariscuole, Taranto;
Fiusco Stefano, coad., Marinarsen, Taranto;
Loliva Domenico, op. spec., Marinarsen, Taranto;
Fortunato Gianluca, operaio, Marinarsen, Taranto.

11ª *Circoscrizione elettorale*, con sede presso la 3ª Aeroregione, Bari.

Presidente:

Cangemi Antonino, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Tedesco Michele, dir. rag. 1ª cl. r. e., Tribun. Milit., Bari;
Morea Giuseppe, dir. rag. 1ª cl., Com. 3ª R. A., Bari;
Ricco Francesco, dir. rag. 2ª cl., Com. Presidio, Bari;
Del Core Pietro, dir. rag. 2ª cl., Distremiles, Bari;
Santoro Francesco, dir. rag. 2ª cl., Com. 3ª R.A., Bari;
Lucente Michele, coadiut., 3ª Reg. Aerea, Bari.

12ª *Circoscrizione elettorale*, con sede presso Regiomiles ME, Napoli.

Presidente:

Santese Innocenzo, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Scarpato Renato, dir. sez., Regiomiles ME, Napoli;
Bruno Antonio, segretario, direz. Artigl., Napoli;
Lupoli Orazio, ass. tec. princ. G. M., Direz. Gen. Mil., Napoli;
Improta Salvatore, coad. pr., Arsenale Es., Napoli;
Capezzuto Ernesto, op. spec., Arsen. Es., Napoli;
Castiello Antonio, op. qual., 5° R.T.A., Capodichino.

13ª *Circoscrizione elettorale*, con sede presso Regiomiles SI, Palermo.

Presidente:

Bronzini Mario, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Mongiovì Michele, dir. rag. 2ª cl., Quartier Generale Regiomiles SI, Palermo;
Gioè Giuseppe, P.T.I. pr., Aeroporto Palermo;
Di Stefani Annibale, segret., Regiomiles SI, Palermo;
Gnoffo Sergio, P.T.I. (E), Regiomiles SI, Palermo;
Blandino Sebastiano, segret., Marinarsen Augusta;
Pandolfo Ottavio, comm. capo, Distremiles, Palermo.

14ª *Circoscrizione elettorale*, con sede presso Regiomiles SA, Cagliari.

Presidente:

Santamaria Luigi, dir. sup., Ispedife, Roma.

Membri:

Russo Michele, dir. rag. 2ª cl., Maricommi, Cagliari;
Vicoli Giustino, dir. div. r. e., Marigenimil, Cagliari;
Chiummo Gaetano, dir. rag. 2ª cl., 14ª Dir. Lav. G. M., Cagliari;
Carnicella Franco, coad. pr., Com. Aerop. Elmas;
Pellerana Francesco, segr. pr., Distacc. Dir. Dem., Elmas;
Rea Filippo, op. spec., Reggim. Ftr. Corazzata Capo Teulada.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

(4367)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1983.

Abilitazione della Banca nazionale dell'agricoltura a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 257062/17 del 30 aprile 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 18 maggio 1981), con il quale la Banca nazionale dell'agricoltura e stata abilitata a contrarre i prestiti suddetti;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonchè di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 12 gennaio 1984, con la quale la Banca nazionale dell'agricoltura ha chiesto che l'abilitazione di cui al citato decreto ministeriale 30 aprile 1981 sia estesa alle operazioni di finanziamento con la B.E.I. previste dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ad integrazione di quanto disposto con il decreto ministeriale n. 257062/17 del 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 18 maggio 1981, la Banca nazionale dell'agricoltura è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa Banca nazionale dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(3893)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 marzo 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale celebrativa del Torneo internazionale di Bridge.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di un intero postale celebrativo del Torneo internazionale di Bridge;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1588 del 1° marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale da L. 350, per l'estero, celebrativa del Torneo internazionale di Bridge.

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca, da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: novecentomila esemplari; policromia, ottenuta con otto colori.

In alto a destra, l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, riporta una composizione ispirata al giuoco del Bridge, la leggenda « TORNEO INTERNAZIONALE DI BRIDGE - ROMA '83 », la scritta « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 350 ».

In basso a sinistra, è riprodotto l'emblema della Federazione Italiana Bridge.

La cartolina è completata, in basso a destra, da cinque righe — di cui quattro punteggiate — in colore giallo uovo, per l'indirizzo del destinatario e, in alto a sinistra, in colore azzurro, dalla leggenda « CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE » e, per le indicazioni relative al mittente, dalle parole « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1983
Registro n. 21 *Poste, foglio n.* 58

(4293)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 aprile 1983.

Impegno della somma di L. 369.630.000 a favore delle comunità montane interessate delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 36 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale. (Residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto l'art. 36, primo comma, della sopracitata legge n. 51/82, con la quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, per le finalità ex legge n. 93/81;

Visto, in particolare, il secondo comma del sopracitato art. 36 della legge n. 51/82, che prevede erogazioni, a valere sull'autorizzazione di lire 120 miliardi, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di L. 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio, per l'esercizio 1983;

Visti i propri decreti del 6 novembre 1982, del 18 dicembre 1982, del 22 gennaio 1983 e del 9 marzo 1983 con i quali sono stati assunti impegni per un importo complessivo di L. 19.649.982.000 — per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 36 della soprarichiamata legge n. 51/82 — a valere sull'esercizio 1982, a favore delle comunità montane ivi indicate;

Ritenuti acquisiti i dati di base per la determinazione delle quote di devoluzione per le restanti comunità montane appresso indicate;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 369.630.000 è impegnato a favore delle comunità montane appresso indicate, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge n. 51/82, come segue:

	Importi (in lire)
Emilia-Romagna:	
Appennino Piacentino	55.162.000
Appennino Modena Est	41.601.000
Marche:	
Del Tronto . . .	59.235.000
Lazio:	
Dei Monti Aurunci . . .	66.528.000
Puglia:	
Subappennino Dauno Settentrionale	60.104.000
Basilicata:	
Del Vulture	87.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1983, in conto residui 1982.

Roma, addì 14 aprile 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 213

(3773)

DECRETO 26 aprile 1983.

Impegno della somma di L. 980.388.000, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 36 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale. (Residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71 recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51/82, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto, in particolare, l'art. 36, primo comma, del sopracitato decreto-legge n. 786/81, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità ex legge n. 93/81;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, di autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio, per il 1983;

Visti i propri decreti di impegno del 24 febbraio 1982 e del 6 novembre 1982, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di lire 99 miliardi, come acconto sulle spettanze di devoluzione relative alla sopracitata autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi;

Visti i propri decreti del 6 novembre 1982, del 18 dicembre 1982, del 22 gennaio 1983, del 9 marzo 1983 e del 14 aprile 1983, con i quali sono stati assunti impegni a favore delle comunità montane, per l'importo complessivo di L. 20.019.612.000 — per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 36 della sopracitata legge n. 51/82 — a valere sulla soprarichiamata autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare la residua quota complessiva di L. 980.388.000, per il 1982, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ripartita secondo i coefficienti indicati nella tabella *A*, allegata alla richiamata legge n. 93/81;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 980.388.000 è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità ex legge n. 93/81, come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Trento	13.970.529
Bolzano	15.784.247
Valle d'Aosta	11.990.145
Piemonte	65.627.173
Liguria	26.372.437
Lombardia	71.284.012
Veneto	33.637.112
Friuli-Venezia Giulia	20.666.579
Emilia-Romagna	38.588.072

Regioni e province autonome	Lire
Marche	28.519.487
Toscana	54.254.672
Umbria	21.097.950
Lazio	51.852.721
Abruzzo	59.460.532
Molise	29.293.993
Campania	76.372.225
Puglia	34.548.873
Basilicata	52.646.836
Calabria	86.460.418
Sicilia	72.793.809
Sardegna	115.166.178
Totale	980.388.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 215

(3772)

DECRETO 27 aprile 1983.

Impegno della somma di L. 427.975.409, a favore della regione Piemonte, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, per il 1983, nonché la legge di bilancio n. 149 del 30 aprile 1980;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stato impegnato, fra l'altro, a favore della regione Piemonte, l'importo di lire 988.102.500, quale anticipo del 5%, per il 1980;

Vista la dichiarazione n. 3558/475 del 7 aprile 1983, con la quale il presidente della regione Piemonte chiede l'erogazione della somma di L. 427.975.409, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili, a favore della regione Piemonte, relativi al 1980, essendo state già trasferite integralmente le disponibilità 1978 e 1979, secondo triennio;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Piemonte è impegnata la somma di L. 427.975.409, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 216

(3774)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione per contratti A.I.L. presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Gan Vie, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1982 della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Gan Vie, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

Vista la clausola di rivalutazione della prestazione assicurata allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Gan Vie, con sede in Roma.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4061)

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico, presentata dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 febbraio 1983 della S.p.a. Veneta vita, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Veneta vita, con sede in Padova:

tariffa di capitalizzazione CO1, a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4021)

DECRETO 9 giugno 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per contratti di assicurazione sulla vita assunti senza visita medica, presentate dalla rappresentanza della compagnia svizzera « Vita ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 8 marzo 1982 della rappresentanza per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad abolire il periodo di carenza, presente nelle condizioni di polizza, che regolano le assicurazioni sulla vita senza visita medica, in assicurazioni regolate da apposita convenzione tra l'impresa e banche, enti, associazioni e simili e per importi di capitale non superiore a lire 20.000.000;

Viste le condizioni di polizza, che regolano le assicurazioni sulla vita senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 24 novembre 1977;

Considerato che la necessaria cautela da adottare nell'assunzione di tali rischi non viene meno poiché la società richiedente, onde evitare la antiselezione dei rischi, valuta lo stato di salute dell'assicurando, mediante l'esame di apposito questionario sanitario;

Decreta:

In deroga a quanto previsto dalle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 24 novembre 1977, la rappresentanza per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazione « Vita » è autorizzata ad assicurare, senza visita medica e con copertura immediata, in convenzioni stipulate con banche, associazioni, enti o simili, per un insieme di teste non inferiore in ogni convenzione alle cinquanta unità, gli importi di capitale per il caso di morte di seguito indicati:

1) capitale decrescente nel corso del contratto ed inizialmente non superiore a lire 20 milioni;

2) capitale non decrescente nel corso del contratto e non superiore inizialmente a lire 10 milioni.

Roma, addì 9 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4022)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 giugno 1983.

Retribuzioni convenzionali dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie e convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1980, che fissa salari convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'INAIL, nonché le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori

permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento del codice della navigazione medesimo) viene fissata per il periodo dal 30 giugno 1983 al 29 giugno 1984, nelle seguenti misure:

per le compagnie portuali (lavoratori permanenti ed avventizi): L. 52.600 giornaliere;

per i gruppi portuali: L. 25.255 giornaliere.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30 (primo comma) e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale: per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 12 a mese e 144 ad anno; per gli avventizi ed occasionali, la rispettiva retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguito per ogni presenza).

Roma, addì 29 giugno 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4256)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1922/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa il regime applicabile agli scambi con Cipro.

Regolamento (CEE) n. 1923/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di barbabietole da insalata, della sottovoce ex 07.01 G IV della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 1924/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3498/82 e (CEE) n. 806/83 recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di peperoni e di uve fresche da tavola delle sottovoci 07.01 S e ex 08.04 A I della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 1925/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1926/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1927/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1928/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal regolamento (CEE) numero 1210/83 ai piccoli produttori di latte.

Regolamento (CEE) n. 1929/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento CEE) n. 1930/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originaria della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1931/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 861/83 relativo ad azioni di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti del settore vinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1932/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/83 per quanto riguarda il regime di aiuto relativo a taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1933/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1934/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1935/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 563/82 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse.

Regolamento (CEE) n. 1936/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1560/70 che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succhi della frutta e degli ortaggi ritirati dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 1937/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 55/72 che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 1938/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1939/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1940/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che modifica per la seconda volta l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1941/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1942/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1943/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1618/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (« Gazzetta Ufficiale » n. L 159 del 17 giugno 1983).

Pubblicati nel n. L 191 *del* 15 *luglio* 1983.

(182/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Proroga del regime di regolamentazione dei prezzi dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Provvedimento n. 18/1983).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 che, nel dettare nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, stabilisce, tra l'altro, che «la regolamentazione dei prezzi dei gasoli, petroli ed olii combustibili ha carattere sperimentale, la durata di un anno e potrà essere prorogata o sospesa prima della scadenza in relazione ad atti concreti posti in essere dal settore in materia di approvvigionamento ed investimento (ristrutturazione del sistema di raffinazione e della rete di distribuzione)»;

Ritenuto che, ferma restando l'esigenza di appropriate verifiche in ordine a quest'ultimo aspetto, per quanto concerne l'approvvigionamento le aziende hanno provveduto a soddisfare integralmente il fabbisogno del Paese;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1) La regolamentazione dei prezzi dei gasoli, petroli ed olii combustibili, di cui al provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata di sei mesi.

2) Il punto 7, commo 3), del provvedimento C.I.P. n. 26, del 6 luglio 1982, viene sostituito dal seguente:

«Le variazioni dei prezzi massimi al consumo per gasoli, petroli ed olii combustibili conseguenti alle rilevazioni effettuate settimanalmente dalla C.E.E., verranno rese note, a cura della Segreteria generale del C.I.P., mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PANDOLFI

(4597)

Prezzi dei gas di petrolio liquefatti - G.P.L. (Provvedimento n. 19/1983)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11 del 27 aprile 1983;

Tenuto conto dei ribassi nelle quotazioni internazionali del G.P.L. riportate dalla stampa specializzata;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi al consumo del G.P.L. sono stabiliti nelle seguenti misure:

1) *G.P.L. autotrazione*: prezzo al consumo all'impianto di erogazione, comprensivo delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L., L./lt. 779.

Per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,565 kg/lt. a 15 °C.

2) *G.P.L. in bombole*: prezzi al consumo franco magazzino del rivenditore per merce confezionata in bombole di acciaio posta su mezzo del compratore comprensivi delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L.:

	Uso domestico (IVA 8 % inclusa) L./kg	Altri usi (IVA esclusa) L./kg
Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg	993	919
Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg	944	874
Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85 % della miscela)	—	886

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

3) *G.P.L. sfuso uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161): prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento, comprensivo dell'imposta di fabbricazione e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L., L./kg 521,6.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PANDOLFI

(4598)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 128160 del 26 luglio 1983 praticabili dal 1° agosto 1983 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	443	446	449	452	455

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4596)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle regioni

1 - Campo d'applicazione e durata

La presente ipotesi riguarda tutto il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, nonché il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

L'accordo di lavoro inizia a produrre i suoi effetti economici a far tempo dal 1° gennaio 1983, scadrà il 31 dicembre 1984 e protrarrà i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità concordate nel presente accordo, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime.

2 - Livelli di accordi

Si individuano i seguenti livelli di accordi:

a) *Nazionale*: regola gli istituti giuridici, normativi economici e l'ordinamento professionale; definisce le materie demandate agli accordi decentrati ed articolati.

b) *Regionale*: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro.

Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM.

c) *Aziendale*: l'accordo aziendale riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerente la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

3 - Mensa

Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano a istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati.

Comunque per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

4 - Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, le regioni garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

5 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su 5 giorni lavorativi.

In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;

b) orario spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;

c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

In sede di accordi decentrati, potranno, comunque essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate.

Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di 10 ore.

6 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le regioni promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata agli accordi decentrati a livello regionale.

Il personale che in base a predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della regione.

Qualora i corsi si svolgeranno fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

7 - PART-TIME

In via sperimentale le regioni possono procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 % dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare stabilisce:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50 % di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante personale calcolato sul 50 % dello stipendio spettante al personale di pari qualifica a orario intero;

d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovuto;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il I ed il VI livello.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il Governo si impegna a definire gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time con apposito provvedimento legislativo.

8 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971.

9 - MOBILITA'

La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendenti dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

9.1. La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale — nell'ambito della stessa qualifica funzionale — devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

9.2. Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

9.3. La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e delle regioni.

9.4. Ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico.

In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

A tal fine gli enti pubblicano nel Bollettino ufficiale della regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali in

base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.

9.5. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

In caso di trasferimento la regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

9.6. E' consentito il trasferimento di personale tra regioni nonché tra regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

9.7. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra, spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

10 - Qualifiche funzionali e livelli retributivi

10.1. Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente accordo.

Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

I	Livello	L. 3.300.000
II	»	» 3.600.000
III	»	» 3.900.000
IV	»	» 4.450.000
V	»	» 5.200.000
VI	»	» 5.500.000
VII	»	» 6.400.000
VIII	»	» 8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale		» 11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale		» 14.000.000

10.2. Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di lire 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000, tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera *f*);

h) al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità;

i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato *B* compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000.

Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di lire 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato *B*.

11 - Riequilibrio anzianità

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori delle regioni viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979-81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti *a*) e *b*) del presente articolo.

12 - Salario di anzianità

Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

I	Livello	L. 198.000
II	»	» 216.000
III	»	» 234.000
IV	»	» 267.000
V	»	» 312.000
VI	»	» 330.000
VII	»	» 384.000
VIII	»	» 518.400
1ª Dirigenziale		» 672.000
2ª	»	» 840.000

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo trienno contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

13 - Salario accessorio

13.1. *Indennità di turno.*

Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L. 25.000.

L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di L. 1.080; ordinario festivo di L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1.800.

13.2. *Indennità di reperibilità.*

Si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di L. 600 orarie.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

14 - Lavoro straordinario

14.1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro-capite.

Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS. aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

14.2. Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/81, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

14.3. Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

15 - Compensi incentivanti la produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente punto 14;

ed eventualmente:

b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e non desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto al bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio;

40% in riconversione di attrezzature;

40% in premio di produttività.

Gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione al fine di determinare standards di produttività.

16 - Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza

Livelli accordo 1979/81	Nuovi livelli
I	I
II	II
III	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	1ª qualifica dirigenziale
	2ª qualifica dirigenziale coordinamento

Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti dal successivo punto 17.

In relazione alla propria organizzazione del lavoro le regioni possono utilizzare la quinta qualifica funzionale (L. 5.200.000).

Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

17 - Modalità di accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali

17.1. Per l'accesso a regime:

alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica;

alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla 1ª qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scriti e orali.

17.2. Nella fase di prima attuazione del presente accordo sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che attualmente sono inquadrati nell'ottavo livello del precedente accordo, relativo al periodo 1979-81; sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo nella seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli e/o prova di esame per almeno il 90% dei posti previa contrattazione con le OO.SS. regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

17.3. Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983.

Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

18 - Accesso alle altre qualifiche

Alle restanti qualifiche si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

19 - NORMA TRANSITORIA

Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, secondo le norme previste dall'allegato A, i coordinatori previsti in base al precedente accordo, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura prevista dall'accordo relativo al periodo 1979-81.

I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della legge regionale che recepisce il presente accordo.

20 - CONCORSI SPECIALI

In occasione delle operazioni di ristrutturazione degli enti in attuazione del presente accordo, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti accordi, almeno il 50 % dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dal presente accordo dalla 2ª alla 8ª è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi debbono essere indetti entro il periodo di validità del presente accordo.

Le regioni che debbono ancora attuare le leggi di prima organizzazione possono ricoprire i posti disponibili tramite concorso interno riservato al personale in servizio fino al 100 %.

21 - SCAGLIONAMENTO DEI BENEFICI CONTRATTUALI

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione del presente accordo vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito speficicate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35%;
dal 1° gennaio 1984: 70%;
dal 1° gennaio 1985: 100%.

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato nell'accordo unico nazionale per il periodo 1979-81 a cui vanno aggiunti i benefici previsti nel presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente punto.

Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente punto.

22 - PERSONALE DOCENTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con successivo accordo, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente delle regioni, province e comuni.

Tale definizione dovrà avvenire entro il corrente anno.

23 - DIRITTI SINDACALI

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.

24 - OMNICOMPRENSIVITÀ

Con effetto dall'entrata in vigore del presente accordo è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate lla regione.

25 - PASSAGGIO DI LIVELLO

In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

ALLEGATO A

Prima qualifica funzionale

ADDETTO ALLE PULIZIE

Declaratoria di qualifica

Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità.

Comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Assolvimento della scuola dell'obbligo.

Declaratoria di funzioni.

Svolge compiti di pulizia dei locali.

Seconda qualifica funzionale

AUSILIARIO

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

Professionalità.

Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisito di accesso dall'esterno.

Assolvimento dell'obbligo scolastico.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislogazione di fascicoli ed

oggetti d'ufficio; di prelievo distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissione anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Terza qualifica funzionale

OPERATORE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Professionalità.

Preparazione professionale qualifica da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa.

Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza di compiti accessori e collegati allo esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonchè, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Quarta qualifica funzionale

ESECUTORE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzative.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità.

E' richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa.

Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e allo eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni.

Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione collaudo e anche ove occorra conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assumilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonchè di operazioni amministrative complementari.

Quinta qualifica funzionale

COLLABORATORE PROFESSIONALE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzative.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa.

E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità.

La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Requisiti di accesso dall'esterno.

E' richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché, specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

Sesta qualifica funzionale

ISTRUTTORE

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità delle prestazioni.

Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzative.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità.

E' richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa.

Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dello addetto.

Responsabilità.

Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

Declaratoria di funzione.

Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Settima qualifica funzionale

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Declaratoria di qualifica funzionale

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistendo nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento.

Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa e iniziativa.

Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità.

Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Diploma di laurea.

Declaratoria di funzioni.

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazione esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito. Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Ottava qualifica funzionale

FUNZIONARIO

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità e difficoltà delle prestazioni.

Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Autonomia operativa e iniziativa.

L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità.

L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Declatoria di funzioni.

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

FUNZIONE DIRIGENZIALE

La funzione dirigenziale nelle regioni è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale — inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali

I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonchè del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

FUNZIONI DIRIGENZIALI

Prima qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Funzione di cordinamento

E' istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento da attribuire a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta, più uno correlato al consiglio regionale.

Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque superare 6 volte il numero dei coordinatori. Per la regione Lazio il rapporto è stabilito fino a 7.

ALLEGATO *B*

PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE E INTEGRITA' PERSONALE.

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonchè lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui al punto 10.2-i del presente accordo e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento degli organi competenti deliberanti dell'ente sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

(4495)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Primo maggio - Soc. coop. agricola a responsabilità limitata », in Parabita, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la società cooperativa agricola « Primo maggio - Soc. coop. agricola a responsabilità limitata », in Parabita (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Anna Maria Lipari in data 9 luglio 1977, repertorio n. 3230, registro società n. 4496, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Michele Gurrado.

(4325)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 17 marzo 1983 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia impiegati carraresi C.E.I.C. a r.l., in Carrara.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 è stato annullato il decreto ministeriale 17 marzo 1983, limitatamente al numero d'ordine 21, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia impiegati carraresi C.E.I.C. a r.l., in Carrara (Massa Carrara) costituita per rogito notaio Lucentini il 19 settembre 1964, rep. n. 14397, reg. soc. n. 1680.

(4028)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 16 giugno 1983: « Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 181 del 4 luglio 1983).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'art. 6, pag. 5239, tra i componenti la commissione elettorale circoscrizionale dell'Abruzzo, dove è scritto: « *Dembini* Giuseppe, vice capo reparto », leggasi: « *Dentini* Giuseppe, vice capo reparto ».

(4461)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (vice direttore della ex carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici).

La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (vice direttore della ex carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1983, si svolgerà il giorno 31 ottobre 1983, alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(4416)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a quarantadue posti di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36, Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 aprile 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende necessario stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979 e 28 febbraio 1980, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con i quali il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso rispettivamente venti e undici posti di consigliere dell'amministrazione centrale;

Considerato che si è provveduto ad accantonare il 50% dei suddetti posti, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con il quale il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso ulteriori ventinove posti di consigliere dell'amministrazione centrale, al netto delle riserve previste dalle leggi in vigore;

Considerato che attualmente risultano disponibili quarantadue posti di consigliere dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stabilito il programma d'esame per i concorsi per la nomina a consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e dell'indisponibilità delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni e dal presente bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantadue posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso d'uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta;

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*) del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece - in originale o in copia autentica - il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenze devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di Pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prove scritte

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

Colloquio

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

diritto penale (parte generale);
diritto processuale civile e penale;
contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 11.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 25 ottobre* 1983, (1)

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 20 luglio 1983, numero 151625.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati consiglieri in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1983
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 325

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a . . (provincia di . .) e residente in . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantadue posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

(1) . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(4511)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE NAZIONALE CORSE AL TROTTO

Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente, di archivista dattilografo e di operatore tecnico dei ruoli amministrativo e tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per tre posti nella qualifica di « assistente » del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale corse al trotto, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, via Catania, 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.) in Roma, via Catania, 9 (c.a.p. 00161) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione generale dell'ente.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9, 00161, tel. 06/4213324).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per un posto nella qualifica di « assistente » del ruolo tecnico dell'Ente nazionale corse al trotto, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, via Catania, 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.) in Roma, via Catania, 9 (c.a.p. 00161) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione generale dell'ente.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9, 00161 Roma, tel. 06/4213324).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per cinque posti nella qualifica di «archivista dattilografo» del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale corse al trotto, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, via Catania, 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.) in Roma, via Catania, 9 (c.a.p. 00161) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova di dattilografia ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione generale dell'ente.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9, 00161 Roma, tel. 06/4213324).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per due posti nella qualifica di «operatore tecnico» del ruolo tecnico dell'Ente nazionale corse al trotto, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, via Catania, 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.) in Roma, via Catania, 9 (c.a.p. 00161) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica consistente in un saggio di immissione dati su supporto magnetico ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione generale dell'ente.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9, 00161 Roma, tel. 06/4213324).

(4467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di economia e politica agraria . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso lo istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(4546)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di macchine . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(4547)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terza clinica chirurgica (per le esigenze della sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica aggregata all'istituto di terza clinica chirurgica - Policlinico Umberto I - Viale dell'Università, 30, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4548)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di fisica - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(4549)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di agraria, via G. Amendola n 165/*A*, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il 6 settembre 1983, ore 8,30, presso l'Istituto di microbiologia agraria e tecnica - Aula VII;

seconda prova: il 7 settembre 1983, ore 8,30, presso l'Istituto di chimica agraria, per i sottosettori:

1) chimica del terreno e fertilizzanti;
2) biochimica vegetale;

seconda prova (seguito): l'8 settembre 1983, ore 8,30, presso l'Istituto di industrie agrarie, per i sottosettori:

3) industrie agrarie;
4) microbiologia agraria.

(4508)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 139, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di architettura, dipartimento di disegno industriale, via Gramsci, 53, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 settembre 1983;

seconda prova scritta: 14 settembre 1983.

(4509)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di magistero, via Pascoli n. 6, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1983, ore 9;

seconda prova: 30 settembre 1983, ore 9.

(4510)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Roma, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 del 7 febbraio 1983, avranno luogo in Roma, nei giorni 17 e 18 aprile 1984, con inizio alle ore 8,30, presso l'Università degli studi «La Sapienza», piazzale Aldo Moro, 5, Roma.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione al concorso.

(4507)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e 6 mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente articolo 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La forma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti degli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove, occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere per le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esami il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 1983, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del «Corpus juris» e delle «Institutiones» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 12 novembre 1983, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 341

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

(4514)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore, ruolo dei collocatori, da destinare nella Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 30 luglio 1983 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7 del luglio 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 14, foglio n. 288, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova, ruolo collocatori, da destinare nella Lombardia, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

(4534)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di esami per l'idoneità alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa e ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Si dà avviso che nel supplemento straordinario n. 1, gennaio, anno 1983 al Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1981, n. 196, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1982, registro n. 7, foglio n. 347, di approvazione della graduatoria relativa agli esami di idoneità alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con il decreto interministeriale 19 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Si dà avviso che nel supplemento straordinario n. 2, febbraio, anno 1983, al Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1982, n. 127, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1983, registro n. 1, foglio n. 326, di approvazione della graduatoria relativa agli esami di idoneità alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto interministeriale 19 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(4528)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso a ventidue posti di infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(298/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. 4.

Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità volte ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:

a) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali di istituti o enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al presidente della giunta regionale o alla giunta regionale, o la cui nomina o elezione sia disciplinata con legge regionale di ordinamento;

b) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali delle società al cui capitale partecipi la Regione, per un importo superiore al venti per cento;

c) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali degli enti o istituti privati al cui funzionamento concorra la Regione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizioni che queste superino la somma annua di cinquecento milioni.

Art. 2.

1 Entro tre mesi dalla nomina o dall'elezione i soggetti indicati nell'art. 1 sono tenuti a depositare presso la presidenza della giunta regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti indicati nel comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su moduli predisposti a cura della presidenza della giunta regionale.

Art. 4.

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 1 sono tenuti a dichiarare, annualmente, le variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente, nonchè a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 5.

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, i soggetti indicati nell'art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, anche per i soggetti di cui al secondo comma del precedente art. 2, se vi consentono; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 6.

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli precedenti, il presidente della giunta regionale diffida l'inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida, la stessa è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del presidente della giunta regionale.

3. Nel caso di ulteriore inadempienza, il presidente della giunta regionale propone alla giunta regionale di provvedere a pronunciare la decadenza dell'incarico ricoperto nei confronti dei soggetti indicati nella lettera *a*) del primo comma del precedente art. 1, la cui nomina, proposta o designazione sia demandata al presidente della giunta regionale o alla giunta regionale, ferma comunque restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Art. 7.

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura della presidenza della giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nello stesso Bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 1, che siano già in carica, sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui al primo comma del precedente art. 2.

Art. 9.

1. La disposizione di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4, non trova applicazione nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1 della presente legge.

Art. 10.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 aprile 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1983, n. 5.

Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni politiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni politiche si applicano le norme di cui alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e succes-

sive modificazioni, con gli adattamenti di cui agli articoli seguenti. La legge suddetta è indicata con il termine «legge regionale».

Art. 2.

(1) Per la compilazione e la consegna dei certificati elettorali valgono i termini previsti per tali adempimenti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 3.

(1) Le funzioni dell'ufficio elettorale di sezione di cui all'art. 25 della legge regionale sono svolte dal seggio costituito per le elezioni politiche.

(2) Ai componenti il seggio spetta il trattamento economico previsto dalla legislazione statale.

Art. 4.

(1) Il materiale elettorale e l'arredamento necessario per le elezioni comunali, di cui all'art. 32 della legge regionale, sono consegnati da parte del sindaco al presidente del seggio insieme con il materiale e gli arredamenti occorrenti per lo svolgimento delle elezioni politiche.

(2) Per tutte le operazioni relative alle elezioni comunali, anche in deroga a quanto disposto all'ultimo periodo dell'ultimo comma del suddetto articolo, è adottato il bollo di sezione fornito dallo Stato.

(3) L'urna destinata dalla legge regionale a contenere le schede autenticate è sostituita da apposita cassetta.

(4) Per l'espressione del voto sono adottate le matite copiative fornite dallo Stato.

Art. 5.

(1) A modifica degli articoli 47 e 53 della legge regionale, la costituzione del seggio, la timbratura delle schede e l'orario di votazione coincidono con le corrispondenti operazioni relative alle elezioni politiche.

Art. 6.

(1) A modifica degli articoli 54, 56, 60 e 72 della legge regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

(2) Il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonchè le schede avanzate.

(3) I plichi devono essere rimessi contemporaneamente prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

(4) Gli scrutini per le elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali si svolgono nell'ordine il giorno successivo a quello di effettuazione delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche, con inizio alle ore dieci.

Art. 7.

(1) Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico della Regione in ragione di un terzo.

(2) Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, sono poste a carico della Regione in ragione della metà.

(3) Le spese di cui ai comma precedenti, anticipate dai comuni interessati, che sulla base dei rendiconti dei comuni non sono a carico dello Stato, sono poste a carico della Regione, ad eccezione della quota del trattamento economico dei componenti il seggio, la quale resta a carico dei comuni interessati.

(4) Le spese di cui ai precedenti commi primo e secondo, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono poste, nelle misure di cui ai suddetti commi, a carico della Regione.

Art. 8.

(1) Non si applicano le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 9.
Norma transitoria

(1) Nel caso in cui le elezioni politiche e amministrative si svolgono il giorno di domenica 19 giugno 1983, si applicano le disposizioni seguenti:

a) il manifesto contenente l'avviso agli elettori di indizione dei comizi elettorali per le elezioni comunali viene pubblicato nello stesso giorno in cui viene pubblicato il manifesto relativo alla indizione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) i termini previsti dagli articoli 10, secondo comma, 21, primo comma, 22, primo ed ultimo comma, 36, penultimo comma, del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono ridotti di sette giorni.

Art. 10.

(1) All'onere di lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1983 si fa fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 11.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 maggio 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(3492)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832070)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.